*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 218**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 18 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università di Messina



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. **258.**

**Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.**

**00G0306**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

### Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

**Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare.**

**00A11753**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2000.

**Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, concernente «Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, recante «Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio»;

Considerato che con il decreto sopracitato i permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 venivano prorogati sino al 30 giugno 2000 e che veniva promosso, a decorrere dal 1° luglio 2000, un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di definire le modalità di cessazione delle misure di protezione temporanea stabilite dai sopraindicati decreti anche in relazione a quanto segnalato sia dal Ministero degli affari esteri sia dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, circa l'opportunità di valutare le singole situazioni personali dei profughi per salvaguardare l'incolumità di quelli per i quali l'eventuale ritorno ai luoghi di origine potrebbe essere ancora rischioso;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea*

1. Il presente decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 e 30 dicembre 1999.

2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare il territorio nazionale secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

*Programma di rimpatrio*

1. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 possono aderire, sino al 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei profughi nei territori di provenienza.

2. La validità del permesso di soggiorno di cui all'art. 1 si intende estesa, senza necessità di apposito rinnovo, sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purché iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

3. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3.

*Esclusione dai rimpatri*

1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo.

2. Sono, altresì, esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'art. 1 che possano dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura competente per territorio, motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. L'istanza di cui al comma 2 è trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario.

4. Al fine di continuare a favorire l'afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine, esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in grado di dimostrare un adeguato grado d'integrazione attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro nonché la disponibilità di un alloggio. La relativa motivata istanza è presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio corredata della documentazione giustificativa.

5. La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6. La validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini stranieri di cui all'art. 1 s'intende estesa, senza necessità di apposito rinnovo, fino alla definizione delle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 4. Resta in ogni caso salva la facoltà di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all'art. 2.

Art. 4.

*Proroga temporanea delle misure di accoglienza e assistenza*

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, il Ministero dell'interno dispone, ove necessario e sino al 30 settembre 2000, misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei cittadini stranieri titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'art. 1, che si trovino in condizioni di bisogno. Dopo tale data, le attività di assistenza sono limitate esclusivamente agli stranieri che, registrati nelle liste di prenotazione di cui all'art. 2 siano in attesa del rimpatrio o a coloro nei confronti dei quali sia ancora in corso l'istruttoria sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 5.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 5.1.2.5. «Immigrati, profughi e rifugiati», capitolo 2356, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle disponibilità preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo.

Roma, 1° settembre 2000

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro degli affari esteri*
DINI

*Il Ministro dell'interno*
BIANCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro per la solidarietà sociale*
TURCO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000*
*Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 230*

**00A12383**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 2000.

**Revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 656 del 9 marzo 2000 relativa alla non iscrizione del monolinuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo altresì un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron, riportati in allegato, sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentito fino al 9 settembre 2000 lo smaltimento delle scorte in fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti di cui all'art. 1 già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita fino al 31 marzo 2001 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui al comma 1 e di quelle giacenti in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 109*

---

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA MONOLINURON

| Prodotto | Impresa | N. Reg. | Data reg. |
|---|---|---|---|
| Aresin | Agrevo Italia S.r.l. | 497 | 3-8-1973 |
| Sianuron | Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. | 882 | 10-10-1972 |
| Aresin S | Agrevo Italia S.r.l. | 5975 | 19-7-1984 |

**00A12357**

---

DECRETO 13 giugno 2000.

**Revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti pirazofos.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 655 del 9 marzo 2000 relativa alla non iscrizione del pirazofos come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo altresì un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti pirazofos;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pirazofos, riportati in allegato, sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentito fino al 9 settembre 2000 lo smaltimento delle scorte in corso di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti di cui all'art. 1 già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita fino al 31 marzo 2001 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui al comma 1 e di quelle giacenti in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pirazofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 108*

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA PIRAZOFOS

| Prodotto | Impresa | N. Reg. | Data reg. |
|---|---|---|---|
| Afugan 30 | Agrevo Italia S.r.l. | 1988 | 19-4-1975 |
| Siafos | Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. | 2551 | 21-6-1977 |
| Afugan 15 EC | Agrevo Italia S.r.l. | 4967 | 15-10-1982 |
| Siafos 15 EC | Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. | 5645 | 6-12-1983 |
| Valfos | Scam S.r.l. | 6862 | 11-11-1986 |
| Afugan S | Agrevo Italia S.r.l. | 7683 | 2-2-1989 |
| Siafos Combi | Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. | 7687 | 2-2-1989 |

**00A12358**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIRETTIVA 12 settembre 2000.

**Controllo centralizzato del gioco del «Bingo».**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi-pronostici;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, così come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del «Bingo», che stabilisce che la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito di apposite gare, da espletare conformemente alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione;

Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima disposizione quale regolamentazione di una facoltà che non esclude di per sé l'ulteriore facoltà, insita nel potere e nelle prerogative istituzionali di una pubblica amministrazione — e, quindi, non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o funzionale della stessa amministrazione — di provvedere direttamente con i propri mezzi;

Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali e periferiche — quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato — e considerato altresì l'ampia e specifica competenza acquisita da detta Amministrazione autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo;

Considerato che — come rappresentato dalla stessa Amministrazione — dallo svolgimento diretto di ogni incombente che il regolamento prevede in capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che l'attività di controllo del gioco del «Bingo» venga esercitata in via diretta dallo Stato;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1.

L'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato curerà, con la massima sollecitudine, l'elaborazione di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo del gioco, nonché la stesura della convenzione-tipo da stipularsi con i gestori delle sale.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del gioco del «Bingo».

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale da gioco, potrà, entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria.

Art. 4.

Il Dipartimento delle entrate assicurerà la massima e fattiva collaborazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio del gioco.

Roma, 12 settembre 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 90*

**00A12384**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Tecnica Edil Sud a r.l.», in Roggiano Gravina.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Tecnica Edil Sud a r.l.», con sede in Roggiano Gravina, costituita con atto notaio Espedito Cristofaro in data 19 settembre 1985, repertorio n. 82688, registro società n. 5000, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2539/214324.

Cosenza, 2 giugno 2000

*Il direttore:* PISANI

**00A12268**

---

DECRETO 2 giugno 2000.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Avvenire a r.l.», in Saracena.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Avvenire a r.l.», con sede in Saracena, costituita con atto notaio Maria Ferrari in data 28 aprile 1988, repertorio n. 65238, registro società n. 1830, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2910/237000.

Cosenza, 2 giugno 2000

*Il direttore:* PISANI

**00A12269**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 11 luglio 2000.

**Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico.** (Ordinanza n. 180).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 425/1997;

Visti i decreti ministeriali n. 358 in data 18 settembre 1998, n. 518, n. 519, n. 520 in data 8 novembre 1999, emanati in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998;

Vista la propria ordinanza 13 aprile 1999, n. 101, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione in argomento;

Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Rilevata l'opportunità che gli esami di abilitazione regolati dalla presente ordinanza non si svolgano nel periodo terminale delle lezioni né a breve periodo di tempo dall'inizio dei nuovi esami di Stato di cui alla citata legge n. 425/1997;

Considerato, altresì, che gli esami di cui alla presente ordinanza, abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico, hanno la finalità di verificare, oltre al livello di formazione generale acquisito dai candidati, il grado di professionalità specifica acquisita dagli allievi;

Ordina:

### Art. 1.

*Periodo di svolgimento*

1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore. La data d'inizio dell'esame è resa nota annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'anno scolastico 1999-2000, la data d'inizio è fissata al 7 settembre, ferma restando l'autonoma facoltà delle istituzioni scolastiche di variare tale data entro i giorni compresi tra il 7 e il 10 settembre, al fine di consentire agli studenti l'eventuale partecipazione ad esami di ammissione all'università.

### Art. 2.

*Candidati interni*

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico e di ottico.

### Art. 3.

*Candidati esterni*

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a)* compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma di qualifica, rispettivamente, di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico;

*b)* siano in possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico, conseguito almeno da due anni, indipendentemente dall'età;

*c)* siano in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico o di ottico.

2. I candidati esterni devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla regione, attinenti alle relative arti ausiliarie. L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono durante il biennio post-qualifica. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Considerata la specificità dei corsi di cui alla presente ordinanza, che danno luogo al rilascio di un titolo di abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie, anche coloro che hanno compiuto 23 anni di età devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico e devono documentare, altresì, i requisiti di cui al comma 2.

4. I candidati esterni sostengono gli esami di abilitazione solamente presso gli istituti professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico e/o di ottico.

5. I candidati esterni che hanno conseguito il diploma di qualifica di odontotecnico o di ottico presso istituti legalmente riconosciuti dalla regione Sicilia, negli anni scolastici precedenti il 1996-97, sono considerati in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, relativi al diploma di qualifica e all'esercizio di attività lavorativa o alla frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione. I medesimi, pertanto, possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione nel corrente anno scolastico.

Art. 4.

*Abbreviazioni del corso*

1. In considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame, non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito o per obblighi di leva né si può procedere al recupero di anni scolastici.

Art. 5.

*Prove di accesso*

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati esterni, non in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi d'istruzione superiore specifici, sono sottoposti all'effettuazione di prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione e in quelle della 5ª classe non oggetto di prove di abilitazione.

2. La prova d'accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei in ciascuna materia.

3. Il superamento della prova d'accesso consente di conseguire un credito da dodici fino a venti punti.

4. Lo svolgimento di dette prove è definito dagli istituti prima dell'inizio degli esami di abilitazione.

5. La commissione incaricata di effettuare le prove d'accesso è composta dai docenti della scuola nominati dal capo d'istituto e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Art. 6.

*I crediti*

1. La commisione, il giorno antecedente quello della prima prova, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito scolastico ai candidati sia interni che esterni.

2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.

3. Per i candidati interni ed esterni che hanno sostenuto l'esame di Stato di odontotecnico o di ottico costituiscono credito il voto conseguito nell'esame di Stato rapportato a trenta e arrotondato all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4.

4. Per i candidati esterni in possesso di diploma conseguito nei precedenti esami di maturità dell'indirizzo di odontotecnico o di ottico costituisce credito il voto conseguito all'esame finale rapportato prima a cento e poi a trenta, secondo il meccanismo riportato nel comma precedente.

5. Ai candidati ammessi alla frequenza del quinto anno del corso di odontotecnico o di ottico, conseguita in altri esami di maturità non superati, viene assegnato un credito, oltre quello conseguito con le prove di accesso, fino a dieci punti derivante dal voto riportato negli esami di qualifica di operatore meccanico odontotecnico o di operatore meccanico ottico.

Art. 7.

*Prove d'esame*

1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, preparate dalla commissione, e di un colloquio.

2. La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la professione di ottico o odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:

*a)* per il corso di odontotecnico: scienza dei materiali; gnatologia; diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; lingua straniera;

*b)* per il corso di ottico: anatomia-fisiopatologia oculare; ottica-fisica; diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; lingua straniera.

3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, alla professione di odontotecnico e di ottico e dà diritto fino a quaranta punti.

4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti.

Art. 8.

*Valutazione*

1. Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico. La commissione dispone di trenta punti per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio.

2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

Art. 9.

*Commissione*

1. La commissione è costituita con due classi terminali; in caso di numero dispari di classi, la classe in eccesso viene abbinata alla commissione con meno candidati.

2. La commissione è presieduta dal capo dell'istituto sede d'esame o da un suo delegato.

3. La commissione d'esame è formata da quattro docenti del consiglio delle classi facenti parte delle commissioni e da tre membri esterni: uno rappresentante il Ministero della sanità, uno la regione ed uno le associazioni di categoria.

4. I candidati esterni sono assegnati, da parte del capo d'istituto, ad una delle commissioni operanti nell'istituto.

Art. 10.

*Certificazione*

1. Al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico e di ottico.

Roma, 11 luglio 2000

*Il Ministro:* DE MAURO

*Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000*
*Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 255*

**00A12293**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 2000.

**Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e),* del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Alcatel Italia S.p.a. in data 10 maggio 1999, dalla società Reggio Città degli Studi S.p.a. in data 17 novembre 1998, dalla società Siemens - Information and communication networks S.p.a. in data 3 aprile 2000;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 11 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

Art. 1.

1. La Alcatel Italia S.p.a., con sede legale in via Trento, 30 - 20059 Vimercate (Milano), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 allo stesso decreto, è riconosciuta organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

apparecchi didattici elettronici.

2. La Reggio Città Degli Studi S.p.a. con sede legale in via Kennedy, 17 - 42100 Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 allo stesso decreto, è riconosciuta organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

apparecchi didattici elettronici.

3. La Siemens - Information and communication networks S.p.a., con sede legale in viale Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 allo stesso decreto, è riconosciuta organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle comunicazioni*
CALABRIA

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

**00A12292**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2000.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna vitivinicola 2000/2001, per le regioni Sicilia, Toscana e Liguria limitatamente alla provincia di Imperia.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a diventare vino da tavola, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 23 marzo 1965, recante «Norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria, Sicilia e Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette, limitatamente alla provincia di Imperia;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole:

della regione Liguria e limitatamente alla provincia di Imperia;

della regione Sicilia;

della regione Toscana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2000

*Il direttore generale:* PETROLI

**00A12389**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in psicologia clinica.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1989, istitutivo della scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto interministeriale dell'11 febbraio 1999;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa al riordino della citata scuola di specializzazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

*Articolo unico*

Gli attuali articoli da 570 a 576 incluso, dell'ordinamento degli studi relativi alla scuola di specializzazione in «Psicologia clinica», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in psicologia clinica*

Art. 570.

È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale di gruppo e istituzionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.

Art. 571.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale di cui quattrocento ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e quattrocento ore al tirocinio.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso per un totale di 32 specializzandi.

È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari ai fini del tirocinio professionale tramite rapporti di convenzione come contemplato dalla legislazione vigente.

Art. 572.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze della formazione dell'Università degli studi di Messina.

Art. 573.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 574.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* propedeutica;

*b)* psicodiagnostica;

*c)* psicoterapia individuale e di gruppo;

*d)* interventi psicologici nelle istituzioni.

*Area A* - PROPEDEUTICA.

Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:

psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;

psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;

modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica;

procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati;

fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici ed endocrinologici dell'attività psichica normale e patologica;

prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;

categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.

Settori: M10A psicologia generale; M10B psicobiologia e psicologia fisiologica; M10C metodologia e tecniche della ricerca psicologica; M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11E psicologia clinica; E06A fisiologia umana; E07X farmacologia; F03X genetica medica; F11A psichiatria.

*Area B* - PSICODIAGNOSTICA.

Obiettivo: Vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi e situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento ed in relazione ai seguenti settori:

teorie e tecniche psicometriche;

teorie e tecniche del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;

procedure e specificità della ricerca in campo clinico e sociale.

Per attuare le modalità psicodiagnostiche indicate è necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:

fenomeni di psicopatologici nello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici ed acquisiti;

categorie nosografiche di interesse psichiatrico con particolare riferimento alle problematiche di personalità e di relazionalità interindividuale;

prospettive e tecniche neuropsicologiche;

prospettive e processi psicosomatici.

Settori: M10C metodologie e tecniche della ricerca psicologica; M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria; F19B neuropsichiatria infantile.

*Area C* - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO.

Obiettivo: Va acquisita in base alle conoscenze su significato, procedure e finalità della psicoterapia la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o gruppi, con pazienti in età infantile, adolescenziale, adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.

Vanno perseguiti presupposti e conoscenze culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e formativi, nonché delle indicazioni ed eventuali controindicazioni riguardanti le singole psicoterapie. Va inoltre attuata una formazione psicoterapeutica connessa ad uno specifico modello.

Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.

Settori: M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria.

*Area D* - INTERVENTI PSICOLOGICI NELLE ISTITUZIONI.

Obiettivo: Va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale. Va sviluppata la capacità a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitativi, educativo assistenziali o giuridiche, anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile ed adulta, delle tossicodipendenze e della violenza.

Settori: M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11C psicologia del lavoro e applicata; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria; F19B neuropsichiatria infantile; F22A igiene generale e applicata; F22B medicina legale; Q05G sociologia della devianza.

Art. 575.

Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate delineando:

*a)* la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio;

*b)* la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 574.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nell'art. 574.

Art. 576.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali e le specifiche attività relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati

annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie, nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliere e dei servizi territoriali.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio, e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Art. 577.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad avere superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:

*a)* avere effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di varia età e di differente patologia sotto il controllo di un supervisore;

*b)* avere eseguito la valutazione di almeno 50 protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalità, di scale di valutazione;

*c)* avere effettuato almeno 50, tra primi colloqui e valutazioni attraverso counseling;

*d)* avere partecipato attivamente alla discussione di almeno 100 casi clinici;

*e)* essersi impegnato in almeno 4 trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;

*f)* aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;

*g)* avere partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati delle psicoterapie.

Art. 578.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la normativa generale per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina 30 agosto 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

**00A12270**

DECRETO RETTORALE 30 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 3 febbraio 1993, n. 337, istitutivo della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto interministeriale dell'11 febbraio 1999;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa al riordino della citata scuola di specializzazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

*Articolo unico*

Gli attuali articoli da 603 a 612 incluso, dell'ordinamento degli studi relativi alla scuola di specializzazione in «neurofisiopatologia», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia*

Art. 603.

La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia istituita presso l'Università degli studi di Messina risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 604.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica strumentale delle malattie del sistema nervoso, compresi anche gli aspetti specialistici relativi alla neurologia e subspecialistici relativi alla neuromotricità, alla neuroriabilitazione, alle tecniche dell'accertamento della morte cerebrale e della fisiopatologia degli stati di coscienza e vigilanza.

Art. 605.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

Art. 606.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 607.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nel protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, e quella dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di scienze neurologiche e neurochirurgiche.

Art. 608.

Tenuto conto delle capacità formative delle strutture della scuola il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 4 per ogni anno di corso, per un totale di 16 specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

*Area A* - AREA PROPEDEUTICA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica.

*Area B* - FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.

*Area C* - FISIOPATOLOGIA GENERALE.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

*Area D* - TECNOLOGIA E DIAGNOSTICO-METODOLOGICA.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi di base della neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso.

Settori: F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia, F07A medicina interna, E10X biofisica, E10X biofisica medica.

*Area E* - DISCIPLINARE CLINICA.

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età infantile e geriatrica; eseguire esami strumentali atti alla diagnosi delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e neurovegetativo; valutare ed interpretare i dati neurofisiologici in funzione della prognosi e della terapia farmacologica e/o riabilitativa delle malattie neurologiche.

Settori: F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F12B neurochirurgia.

TABELLA *B*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

esecuzione ed interpretazione di esami EEG e tecniche elettrofisiologiche correlate: almeno 500 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo; esecuzione ed interpretazione di registrazioni di risposte evocate (visive, acustiche e somatosensoriali): almeno 100 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

esecuzione ed interpretazione di esami elettromiografici: almeno 200 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

esecuzione e valutazione di esami dopplersonografici e flussimetrici: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo o un neurologo;

esecuzione e valutazione di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale: almeno 50 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

discussione di esami neuroradiologici e di neuromagini funzionari delle principali patologie neurologiche: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo.

Dai suddetti esami, almeno il 25% deve essere refertato in prima persona da parte dello specializzando.

Casi clinici: lo specializzando deve seguire almeno 100 casi, dei quali 50 in prima persona, discutendone impostazione diagnostica e conduzione con un neurofisiopatologo.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 agosto 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

**00A12271**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto Araldi della buona novella, in Paganico Sabino.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 agosto 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto Araldi della buona novella, con sede in Paganico Sabino (Rieti).

**00A12256**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 15 settembre 2000*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8615 |
| Yen giapponese | 92,64 |
| Dracma greca | 338,65 |
| Corona danese | 7,4668 |
| Corona svedese | 8,3915 |
| Sterlina | 0,61250 |
| Corona norvegese | 8,0180 |
| Corona ceca | 35,535 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 261,83 |
| Zloty polacco | 3,8582 |
| Tallero sloveno | 209,1878 |
| Franco svizzero | 1,5278 |
| Dollaro canadese | 1,2815 |
| Dollaro australiano | 1,5660 |
| Dollaro neozelandese | 2,0545 |
| Rand sudafricano | 6,1679 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A12411**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Programma-obiettivo per la promozione della presenza delle donne dentro le organizzazioni e per rendere le organizzazioni amiche delle donne.**

IL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 7, comma 1, sostitutivo dell'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, comma 1, lettera *c),* della legge n. 125/1991, nel quale si stabilisce che il Comitato nazionale di parità formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuove, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

Visto l'art. 7, comma 6, nel quale si stabilisce che in fase di prima attuazione, il programa-obiettivo è formulato per l'anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che le suddette azioni possono essere proposte da datori di lavoro privati, cooperative, consorzi, amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e associazioni di varia natura — ordini professionali, enti bilaterali — e sono indirizzate al loro personale/iscritti/associati;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere, si ritiene di dover incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli. Per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne si ritiene di dover promuovere:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire (ad esempio desegregazione non solo verso occupazioni maschili, ma anche nelle occupazioni femminili).

Tutto ciò considerato, il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro;

Formula

il programma-obiettivo «Promuovere la presenza delle donne dentro le organizzazioni e rendere le organizzazioni amiche delle donne».

A tal fine, le tipologie di azioni positive si articolano intorno a due assi:

Asse 1.

*Riduzione della segregazione occupazionale orizzontale e verticale*

Si tratta di azioni positive frutto di accordi tra sindacati/imprese all'interno delle organizzazioni e/o derivanti da accordi della programmazione negoziata che hanno l'obiettivo di:

portare nelle organizzazioni le donne verso lavori tipicamente maschili, gli uomini verso lavori tipicamente femminili;

promuovere le donne nei livelli e ruoli di responsabilità dove sono sottorappresentate.

Destinatarie/i delle azioni sono disoccupate/i, occupate/i, iscritte/i, associate/i.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri di formazione accreditati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di varia natura.

Asse 2.

*Integrazione della dimensione delle pari opportunità nelle strategie di sviluppo organizzativo*

Si tratta di azioni positive tese a valorizzare e migliorare le condizioni di lavoro femminile nei processi di innovazione tecnologica e di gestione delle risorse umane con l'obiettivo di:

gestire gli effetti sull'organizzazione del lavoro di azioni di ridistribuzione delle responsabilità familiari tra i due sessi;

sperimentare forme innovative di orario di lavoro;

riformulare i sistemi di selezione, valutazione e riconoscimento al fine di valorizzare le competenze e i ruoli delle donne;

ridefinire le norme e le prassi organizzative per la nomina e la designazione di donne ai livelli di responsabilità e direzione;

sviluppare metodi e modelli mirati ad inserire il lavoro atipico ed il lavoro part-time nei percorsi di carriera.

Destinatarie/i delle azioni sono lavoratrici/ori, iscritte/i, associate/i, responsabili/dirigenti.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative ed i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di varia natura.

La valutazione dei progetti farà conseguentemente riferimento ai seguenti criteri:

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

qualità e logica progettuale;

efficacia delle azioni;

congruità economico-finanziaria.

Per la valutazione della fattibilità delle azioni proposte, i soggetti proponenti sono tenuti ad allegare alla domanda una documentazione atta a comprovare l'affidabilità del soggetto medesimo (statuto, visura camerale, *curriculum* attività o altro).

*Modello di domanda.*

Onde evitare che le modifiche di cui al presente programma-obiettivo arrechino difficoltà nella presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, si rinviano i medesimi alla modulistica vigente, con l'avvertimento di porre particolare attenzione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

punto 1 del modello di domanda «Dati relativi ai soggetti proponenti»: ai soggetti già elencati vanno aggiunti quelli introdotti dal nuovo decreto;

punto 3 del modello di domanda «Descrizione del progetto»: oltre alle informazioni richieste, i soggetti proponenti dovranno indicare se il progetto si riferisce all'Asse 1 o all'Asse 2 del programma-obiettivo.

*Il Sottosegretario di Stato*
*Presidente del comitato nazionale*
*di parità e pari opportunità*
PILONI

**00A12385**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

## Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CE n. 1251/99 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi e della superficie massima garantita per il riso, di cui al regolamento CE n. 3072/95 (raccolto 2000).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento CE n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/99), l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 2000, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento CE n. 2316/99 in 1,2 mio/ha, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura dell'8,99% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate risultano pari a 540.565 ha; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica (10%) di messa a riposo, risulta superata.

Tuttavia, eventuali penalità in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora sarà constatato anche il superamento della superficie massima garantita comunitaria.

La superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha) delle regioni tradizionali non è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a 1.589.264 ha.

Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata, in quanto sono stati dichiarati a tal fine 18.506 ha.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

**00A12386**

# UNIVERSITÀ DI LECCE

## Vacanza di un posto di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*facoltà di scienze della formazione* - F22B medicina legale.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Università di Lecce http://www.unile.it/ateneo/

Possono partecipare al concorso i professori associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare F22B che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

*a)* titoli scientifici, sino ad un massimo di dieci, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

*b)* elenco generale dei titoli prodotti;

*c)* *curriculum* didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o — in mancanza — di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da due professori di prima fascia e da uno di seconda fascia.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

**00A12387**

# UNIVERSITÀ DI PISA

## Rettifica agli avvisi di vacanza di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Gli avvisi di vacanza di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000, sono rettificati mediante la pubblicazione dei seguenti avvisi di vacanza di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore associato, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*

Settore scientifico-disciplinare: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, un posto.

Impegno scientifico: metabolismo dei costituenti corporei con traccianti radioattivi e applicazioni diagnostiche di metodiche radioisotopiche in vivo e in vitro.

Impegno didattico: medicina nucleare.

Il candidato svolgerà attività assistenziale all'interno di una unità operativa dell'azienda ospedaliera-universitaria pisana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore associato, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*

Settore scientifico-disciplinare: F07E endocrinologia, un posto.

Impegno scientifico: particolare competenza nel metabolismo intermedio e patogenesi del diabete di tipo II.

Impegno didattico: malattie metaboliche e del ricambio.

Il candidato svolgerà attività assistenziale all'interno di una unità operativa dell'azienda ospedaliera-universitaria pisana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**00A12388**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

## Modificazioni allo statuto della AXA Interlife S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1663 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della AXA Interlife S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Modifica delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione: soppressione dell'espressione «quando questi lo ritenga opportuno» in relazione alla convocazione da parte del presidente e introduzione della cauzione temporale «con periodicità almeno trimestrale» anche al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi; nuova disciplina in materia di presidenza delle riunioni consiliari e di nomina del segretario; soppressione dei commi finali in tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione); art. 20 (composizione, durata in carica, attribuzioni e doveri del collegio sindacale). Si rilevano, peraltro, l'introduzione di un nuovo art. 21 (nuova disciplina in materia di: nomina e retribuzione del collegio sindacale; cause di ineleggibilità e di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale, requisiti richiesti per la nomina a presidente del collegio sindacale) e la conseguente rinumerazione dei seguenti articoli, il cui contenuto non è stato modificato: ex art. 21, rinumerato art. 22 (esercizi sociali); ex art. 22, rinumerato art. 23 (ripartizione degli utili); ex art. 23, rinumerato art. 24 (acconti sul dividendo); ex art. 24, rinumerato art. 25 (liquidazione); ex art. 25, rinumerato art. 26 (domicilio degli azionisti); ex art. 26, rinumerato art. 27 (norme di rinvio).

**00A12257**

## Modificazioni allo statuto della Norwich Union Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1661 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich Union Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 12 (introduzione della possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in un qualsiasi Paese della Comunità euro-

pea, anche per mezzo di tele o videoconferenza e della possibilità di convocare il consiglio, nei casi di urgenza, anche con telefax; nuova disciplina dei *quorum* costitutivi e deliberativi); art. 16 (riformulazione della parte relativa alla composizione del collegio sindacale e alla nomina del presidente del collegio; nuova disciplina in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; rinvio alle norme del settore assicurativo per i requisiti dei sindaci; introduzione dell'obbligo, e delle relative modalità, di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi).

**00A12258**

---

## COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000**

Il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni nella misura del sei per mille;

2) di stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, posseduta dal soggetto passivo;

3) di stabilire, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dall'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**00A12272**

---

## COMUNE DI CASALZUIGNO

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000**

Il comune di Casalzuigno (Varese) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

*(Omissis).*

Di determinare, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di applicazione dell'I.C.I., le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nella stessa misura del 1999:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota per la prima casa: 5 per mille.

**00A12273**

---

## COMUNE DI ISOLA VICENTINA

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000**

Il comune di Isola Vicentina (Vicenza) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1. Di stabilire con decorrenza 1º gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. unica del 5 per mille.

**00A12274**

---

## COMUNE DI MALO

**Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000**

Il comune di Malo (Vicenza) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di stabilire ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, *(omissis)*, le stesse aliquote stabilite per l'anno 1999 con propria precedente deliberazione n. 5 del 25 gennaio 1999 e precisamente:

*a)* aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere *b)* e *c)* del presente punto 1);

*b)* aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune di Malo, nonché al valore delle seguenti unità immobiliari:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa risulti non locata;

*c)* aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, purché utilizzato direttamente dai soggetti titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale sull'abitazione principale medesima, o dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui alla precedente lettera *b)*;

2) di elevare, *(omissis)* anche per l'anno 2000, a L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

I) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

II) godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

III) in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al «minimo vitale» nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.

Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I), II) e III) potrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

**00A12275**

## COMUNE DI S. CIPRIANO PO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di S. Cipriano Po (Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

**00A12276**

## COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000, riconfermando le aliquote applicate nel 1999 con l'unica variante della riduzione di aliquota per le pertinenze dell'abitazione principale, sono:

I.C.I. al 5 per mille per la sola abitazione principale e le sue pertinenze;

I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

I.C.I. al 7 per mille per le unità sfitte e alloggi non locati;

2) di mantenere a L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

**00A12277**

## COMUNE DI VAL REZZO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Val Rezzo (Como) ha adottato il 26 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dando atto del rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

**00A12278**

## COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Valle San Nicolao (Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *(omissis),* ed in particolare, art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, in misura pari al 6 per mille.

**00A12279**

## COMUNE DI VEROLI

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Veroli (Frosinone) ha adottato il 29 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1. Di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come applicate per l'anno 1999 qui di seguito indicate:

aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

2. Di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. Di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali già stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 è più precisamente le seguenti agevolazioni:

agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

È considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

*a)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

*b)* l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;

*c)* l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

*d)* due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;

*e)* l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.

4. Di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dal 1° gennaio 1997.

**00A12280**

# COMUNE DI VITTORIO VENETO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Vittorio Veneto (Treviso) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazine delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

*(Omissis).*

1) di stabilire, *(omissis),* l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle misure seguenti:

*a)* aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del codice civile n. 128 del 28 dicembre 1998;

*b)* aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2) di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 è fissato in L. 210.000.

**00A12281**

# COMUNE DI VIVARO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Vivaro (Pordenone) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

**00A12282**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651218/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| **Tipo A -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | **L.** | **508.000** |
| | - semestrale | **L.** | **289.000** |
| **Tipo A1 -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | - annuale | **L.** | **416.000** |
| | - semestrale | **L.** | **231.000** |
| **Tipo A2 -** | Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| | - annuale | **L.** | **115.500** |
| | - semestrale | **L.** | **69.000** |
| **Tipo B -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| | - annuale | **L.** | **107.000** |
| | - semestrale | **L.** | **70.000** |
| **Tipo C -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | **L.** | **273.000** |
| | - semestrale | **L.** | **150.000** |
| **Tipo D -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | - annuale | **L.** | **106.000** |
| | - semestrale | **L.** | **68.000** |
| **Tipo E -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | **L.** | **267.000** |
| | - semestrale | **L.** | **145.000** |
| **Tipo F -** | *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| | - annuale | **L.** | **1.097.000** |
| | - semestrale | **L.** | **593.000** |
| **Tipo F1 -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| | - annuale | **L.** | **982.000** |
| | - semestrale | **L.** | **520.000** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **L.** | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **L.** | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **L.** | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **L.** | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **L.** | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **L.** | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **474.000** |
| Abbonamento semestrale | **L.** | **283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 800-864035 |

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 0 0 *

**L. 1.500**
**€ 0,77**